



Generali Italia S.p.A.



ATTIVA | commercio

ATTIVA, CREA, DISTRIBUISCI



ATTIVA Commercio

Contratto di assicurazione unitario di natura modulare che consente al Contraente di attivare o disattivare in maniera flessibile le specifiche Garanzie previste nei Moduli che compongono Attiva Commercio:

Set Informativo Modulo Generale - edizione 23.10.2021

Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 23.10.2021

Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 24.07.2021

Forma parte integrante di ATTIVA Commercio anche la Scheda Riepilogativa.

Il Servizio Pronto Avvocato, le prestazioni Prevenzione e Assistenza e le Garanzie del Modulo Protezione della Continuità devono essere abbinati ad almeno una Garanzia dei Moduli attivati.

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 23.10.2021

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo Modulo Generale - edizione 23.10.2021 si compone di:

- **DIP Modulo Generale**
- **DIP Aggiuntivo Modulo Generale**
- **Condizioni di Assicurazione Modulo Generale**

ATTIVA Commercio è il programma di prevenzione, assistenza e protezione ideato per aiutare a realizzare al meglio gli obiettivi della tua attività.

Attiva Commercio ti aiuta a prenderti cura dei tuoi locali, del tuo patrimonio, unendo la massima protezione offerta dalle nostre coperture assicurative a servizi di prevenzione e assistenza con l'obiettivo di restare accanto a te e alla tua attività.

Scegli

- **Prestazioni di Assistenza**, per risolvere velocemente un imprevisto
- **Garanzie e livelli di protezione** per tutelare i tuoi immobili e il tuo patrimonio

Cambia la tua combinazione secondo le tue specifiche esigenze e il contesto di mercato. Puoi proteggere i tuoi immobili nel loro complesso oppure per gli ambiti specifici di cui hai bisogno. Con un'unica soluzione puoi assicurare più immobili ubicati in località diverse.

Tieni tutto sotto controllo nell'Area Clienti o sull'App MyGenerali, in pochi clic.



Scopri i vantaggi e i servizi di ATTIVA Commercio consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione modulare per le Imprese del settore commercio

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Commercio – Modulo Generale"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Attiva Commercio è un'assicurazione unitaria di natura modulare destinata alle imprese del settore commercio che consente al Contraente di attivare o disattivare, in maniera flessibile, le specifiche Garanzie Danni che compongono il prodotto. Queste garanzie sono destinate ai proprietari di unità immobiliari che le cedono in locazione a imprese del settore commercio.

Il Modulo Generale contiene le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le Garanzie disponibili.

Generali Italia può integrare il prodotto anche con l'offerta di nuove Garanzie Danni, che saranno rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto stesso nel sito www.generali.it.



Che cosa è assicurato?

Attiva Commercio copre i rischi relativi alle Garanzie tempo per tempo attivate dal Contraente tra quelle previste nei singoli Moduli di seguito indicati, che attualmente compongono il prodotto:

Modulo Prevenzione e Assistenza

- ✓ Pronto Avvocato
- ✓ Assistenza Commercio

Modulo Protezione dell'Attività

- ✓ Incendio e altri eventi (sociopolitici, atmosferici, rottura impianti, catastrofali)
- ✓ Responsabilità civile proprietà dell'Immobile

Per le informazioni di dettaglio in merito al contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono Attiva Commercio, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Che cosa non è assicurato?

Attiva Commercio non assicura i danni che, per ciascuna delle Garanzie dei Moduli che compongono il prodotto, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Attiva Commercio, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie relative ai Moduli che compongono Attiva Commercio sono prestate con applicazione di:

- ! Limiti di indennizzo;
- ! Franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri);
- ! Scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato);
- ! carenze;
- ! cause di sospensione;

come previsti nelle condizioni specifiche dei Moduli che compongono il prodotto e contraddistinti dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura delle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Attiva Commercio, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Dove vale la copertura?

Gli ambiti territoriali di operatività relativi alle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.



Che obblighi ho?

Quando attivi le specifiche garanzie, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro, come precisato nei DIP dei rispettivi moduli. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

E' possibile pattuire frazionamenti del premio annuo alle seguenti condizioni:

- mensile, con addebito diretto SDD senza alcuna maggiorazione;
- trimestrale, con aumento del 3,0%;
- semestrale, con aumento del 2,5%.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia Iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

Le Garanzie – compresa la Garanzia Iniziale – decorrono con la durata stabilita per ciascuna di esse e indicata in Polizza. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale il giorno, il mese e l'anno di scadenza coincidono sempre con il giorno, il mese e l'anno di scadenza della Garanzia Iniziale.

Ai fini di cui sopra, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto per ciascuna di esse.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Le regole di disdetta delle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.

Assicurazione modulare per le Imprese del settore commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: ATTIVA Commercio – Modulo Generale
Edizione: 23.10.2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli



Che cosa NON è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	<u>Denuncia di sinistro</u> : Le modalità di denuncia dei sinistri relative alle singole garanzie sono contenute nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> : L'esistenza di convenzioni relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> : La gestione dei sinistri relativi alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	<u>Prescrizione</u> : Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile tutti i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio che si prescrive, invece, in un anno dalle singole scadenze. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro l'Assicurato l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Gli obblighi di Generali Italia in relazione alle singole garanzie sono indicati nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli. L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso da una o più garanzie, effettuato in base alle condizioni di assicurazione di ciascun Modulo che compongono il prodotto, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Commercio è rivolto ai proprietari di unità immobiliari che le cedono in locazione a esercizi pubblici e a imprese del settore commercio, sia al dettaglio sia all'ingrosso. Sono assimilate ad attività commerciali alcune attività artigiane quali, ad esempio, l'attività di acconciatore e di sartoria.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Commercio, percepiscono in media il 20,30% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All'IVASS	Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo; • copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Le informazioni su altri metodi di risoluzione delle controversie relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “**Attiva Commercio**” comprende i seguenti documenti:

- 1) Modulo Generale contenente le **Condizioni Generali di Assicurazione** applicabili a tutte le Garanzie disponibili;
- 2) Moduli contenenti le **Condizioni Specifiche** applicabili alle singole Garanzie attivabili, che regolano tutti gli aspetti non considerati dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 3) **Polizza e Scheda Riepilogativa** come aggiornate nel tempo sulla base delle richieste di attivazione e/o disattivazione delle Garanzie disponibili da parte del Contraente.

LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO

La documentazione precontrattuale del contratto “Attiva Commercio” si compone di:

- 1) **DIP e DIP aggiuntivo**, relativi al presente Modulo Generale;
- 2) **DIP e DIP aggiuntivo**, relativi alle Garanzie che compongono i singoli Moduli.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Definizioni

Nel contratto di Assicurazione “**Attiva Commercio**”, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione “Attiva Commercio”.
Condizioni Generali di Assicurazione	Termini e condizioni riportate nel presente Modulo Generale che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
Condizioni Specifiche	Termini e condizioni specifici riportate nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato derivante dal sinistro.
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate ovvero disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente. Prevedono il pagamento di un indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di sinistro.
Garanzia Iniziale	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione.
Garanzie Successive	Le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia Iniziale (al singolare “Garanzia Successiva”).
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
Modulo Generale	Il presente documento che contiene le Condizioni Generali di Assicurazione.
Modulo	Documento che contiene le Condizioni Specifiche delle Garanzie.
Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	Il primo periodo di decorrenza infra-annuale delle Garanzie Successive necessario a garantire che ciascuna di esse scada nello stesso giorno dello stesso mese di scadenza della Garanzia iniziale.



Polizza	Documento che prova l'assicurazione, e definisce unitamente alla Scheda Riepilogativa, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia a seguito di un danno ingiusto nell'ipotesi di Responsabilità Civile.
Scadenza Annuale Unica	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia Iniziale e delle Garanzie Successive determinato dal Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive.
Scheda Riepilogativa	Documento che definisce, unitamente alla Polizza, il premio di tutte le Garanzie attive
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Servizi non assicurativi connessi	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

Art. 2 Clausole di coordinamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione di cui al presente Modulo costituiscono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate dal Contraente.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile alle Garanzie tempo per tempo attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati alle Condizioni Generali, potendo altresì integrare queste ultime o, se espressamente indicato, derogarvi.

Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.



Che cosa è assicurato?

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

“Attiva Commercio” è un contratto assicurativo unitario di natura modulare che consente al Contraente, in accordo con Generali Italia, di attivare e/o di disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Per ogni Modulo le Garanzie si articolano in Garanzie base e Garanzie opzionali. Le Garanzie opzionali possono essere attivate esclusivamente se è attiva la relativa Garanzia base e la disattivazione di quest'ultima comporta anche la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali.

Con riferimento al Modulo Prevenzione e Assistenza le Garanzie e i servizi in esso previsti sono funzionalmente connessi alle Garanzie degli altri Moduli e pertanto si attivano e disattivano solo congiuntamente a questi ultimi.

Generali Italia potrà integrare il contratto assicurativo “Attiva Commercio” anche con l'offerta di nuove Garanzie, che saranno rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito www.generali.it

Il Contraente potrà quindi attivare queste nuove Garanzie:

- nell'ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere;
- restando valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L'Assicurazione è prestata per le Garanzie, per le somme assicurate, entro i limiti di indennizzo e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza e nella Scheda Riepilogativa.

L'attivazione e/o la disattivazione delle Garanzie:

- è disposta su richiesta del Contraente attraverso la sottoscrizione, da parte del Contraente medesimo, dell'apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 16, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle condizioni specifiche di ciascun modulo;



- produce l'aggiornamento della Polizza e della Scheda Riepilogativa e la consegna della versione aggiornata della stessa e delle relative Condizioni di Assicurazione al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente medesimo nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferiscono a contratti assicurativi ulteriori e diversi rispetto al Contratto di assicurazione "Attiva Commercio".

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

L'attivazione di talune Garanzie consente altresì al Contraente di accedere ad una gamma di servizi non assicurativi accessori erogati anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.

Se il Contraente intende fruire dei servizi non assicurativi, dovrà prendere visione e accettare espressamente le condizioni generali che regolano l'erogazione di tali servizi mediante la sottoscrizione dell'apposita documentazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato¹ deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esigenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle per cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario).

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'assicurazione².

L'Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione³.

- ✓ Ad esempio, rispetto alla garanzia per il rischio di Furto costituisce un aggravamento di rischio la temporanea rimozione dei fissi e infissi in caso di ristrutturazione dell'abitazione assicurata; oppure la presenza o il deposito di grande quantità di materiale infiammabile rispetto alla garanzia per il rischio di Incendio.
Costituisce invece una riduzione del rischio, l'installazione di un sistema di allarme collegato ad una centrale operativa di sorveglianza rispetto alla garanzia per il rischio di Furto, ovvero l'installazione di un sistema di rilevazione dei fumi e/o della temperatura interna dell'abitazione, rispetto alla garanzia per il rischio di Incendio.

Art. 8 Codici attività

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione del Contraente/Assicurato che l'attività commerciale esercitata si identifichi con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice attività" indicato in polizza e dall'eventuale "codice attività secondario".

Sono considerate "attività commerciali" anche le attività di deposito e/o esposizione purché dipendenti e collegate ad attività commerciali.

Ove nell'elenco non siano descritte attività ma merci, si deve intendere "vendita e/o esposizione e/o deposito".

Sono inoltre comprese - salvo specifica esclusione - tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività considerata purché aventi carattere di accessorietà.

Per l'Assicurazione Incendio la categoria tariffaria è rappresentata da un numero (1, 2 e 3) che esprime, per ciascuna attività, il grado di "pericolosità" del rischio in rapporto alla Garanzia prestata, agli effetti della determinazione del premio.

Il grado di pericolosità del rischio è crescente al crescere del numero di categoria tariffaria (1: rischi meno gravi; 2 e 3 rischi più gravi).

Nel caso in cui sia indicato in polizza anche il "codice attività secondario" i numeri delle categorie tariffarie riportate saranno i maggiori tra quelli relativi ai due codici attività.

L'elenco dei codici attività è riportato al termine del presente Modulo.

Art. 9 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto ivi compresa la posta



elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 10 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso⁴.

Art. 11 Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



Quando e come devo pagare?

Art. 12 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio - Diritto di ripensamento

Il premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all'attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive previsti dal secondo comma del successivo art. 15.

L'Assicurazione ha effetto dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale, prevista al successivo art. 14, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio, o, per le Garanzie Successive a cui si riferisce, l'integrazione di cui al comma precedente; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze riportate nella Polizza.


Le Garanzie, comprese le Garanzie Successive, decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza per ciascuna di esse, con la durata stabilita nella Condizioni Specifiche e sono efficaci se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.


Il premio o le rate di premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:


- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;

- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁴. Se si paga con bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, quindi, la data di decorrenza della Garanzia coincide con quella apposta dall'ufficio postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti⁵. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

 **ATTENZIONE:** il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

 Salvo buon fine: la garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.

 Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App MyGenerali.

Indicizzazione

Se la polizza è indicizzata, come riportato tra le dichiarazioni in Polizza, ad ogni Scadenza Annuale Unica, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

L'entità dell'adeguamento si determina ponendo a raffronto l'indice mensile pubblicato dall'ISTAT relativo al terzo mese antecedente la data di scadenza del premio e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno precedente. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato verrà fatto riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.

In ogni caso se dal raffronto degli indici risultasse un incremento inferiore al 2% si adotta per adeguamento quest'ultimo valore.

L'indicizzazione non è prevista per le Garanzie relative al Modulo Prevenzione e Assistenza e per le Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio se il relativo premio è regolabile.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio restano quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- **franchigie espresse in cifra assoluta,**
- **minimi e massimi di scoperto**
- **tutti i valori espressi in percentuale**

Art. 13 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia Iniziale**).

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

La data di decorrenza e di scadenza delle singole Garanzie è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive

Per garantire l'unitarietà del premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto al precedente art. 12, il giorno ed il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale (**Garanzie Successive**), coincidono sempre con il giorno ed il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale (**Scadenza Annuale Unica**).

A tal fine, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (**Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive**).

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la scadenza relativa alla Garanzia Iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del premio della Garanzia Iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.

Le Garanzie Successive, concluso il relativo Periodo di Allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive viene puntualmente indicato, per ciascuna di esse, nella Polizza così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.

✓ ESEMPIO: Garanzia Iniziale annuale con tacito rinnovo con decorrenza 01/01/2020 e scadenza 31/12/2020. Attivazione Garanzia Successiva 01/06/2020. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/06/2020 al 31/12/2020.

✓ ESEMPIO: Garanzia Iniziale poliennale con decorrenza 01/06/2020 e scadenza 31/05/2025 e pagamento annuale del premio al 31/05. Attivazione Garanzia Successiva 01/11/2020. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/11/2020 al 31/05/2021.



Come posso disdire la polizza?

Art. 16 Disdetta e Recesso delle Garanzie

L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'art. 14.

Le Garanzie sono di durata:

- annuale, oppure
- poliennale con applicazione della riduzione di premio prevista per legge,

come indicato nella Scheda Riepilogativa e alla loro scadenza le medesime sono prorogate per la durata di un anno e così successivamente. Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza e fermo quanto previsto all'art. 4.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate, fatti salvi i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

✓ **ESEMPIO:** In caso di due Garanzie attive, la prima delle quali scade il 31/12/2020 e la seconda il 31/12/2021, a fronte della comunicazione di recesso per disdetta inviata da Contraente per entrambe le Garanzie con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della prima delle due, la cessazione della seconda Garanzia avrà efficacia al 31/12/2021 e non al 31/12/2020, data in cui invece cessa la prima Garanzia.

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dopo il termine di cinque anni, inviando comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma del precedente art. 14.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nel precedente art. 9.

Art. 17 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro, ove previsto per specifiche Garanzie, e ciò determina la cessazione esclusivamente della specifica Garanzia in relazione alla quale è esercitato nonché delle Garanzie ad esso connesse attivate nel Modulo Prevenzione e Assistenza. Le modalità ed i termini dell'esercizio del recesso sono disciplinate nelle Condizioni Specifiche relative alla Garanzia a cui si riferisce.

Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore⁶.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra, è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive, con efficacia, per tutte, dalla Scadenza Annuale Unica dell'annualità in corso alla data del recesso, se la comunicazione di recesso è stata inviata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso per sinistro da parte di Generali Italia, tramite lettera raccomandata.

Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

Art. 19 Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;



- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

¹ Articolo 1910 del Codice Civile.

² Articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

³ Articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

⁴ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del d.lgs. 209/2005 – Codice della Assicurazioni, nonché ai sensi dell'art. 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁵ Art. 1901 del Codice Civile.

⁶ Art. 3 del Codice del Consumo.

ELENCO CODICI ATTIVITÀ
(Art. 8 Codici attività)

SETTORI DI ATTIVITÀ
ESERCIZI PUBBLICI (non coesistenti con discoteche e sale da ballo)
ALIMENTARI E SIMILI
ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI, TESSILI
MOBILI, ELETTRODOMESTICI ED ARTICOLI PER LA CASA
ELETTRICITA', ELETTRONICA, MECCANICA, METALLI, OTTICA
VEICOLI, NATANTI E LORO ACCESSORI
SPORT, REGALE E TEMPO LIBERO
PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICALI E PER LA CURA DELLA PERSONA
CARTA, LEGNO, GOMMA/PLASTICA, EDILIZIA
VARIE
ARTIGIANI ASSIMILATI AI COMMERCianti
ESERCIZIO VUOTO

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	FURTO	RC verso TERZI e PRESTATORI LAVORO	PROTEZIONE LEGALE	MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE	Ulteriori attributi dell'attività
Settore ESERCIZI PUBBLICI (non coesistenti con discoteche e sale da ballo)							
050	Bar, Caffetteria, enoteca - senza locale cucina	3	4	2	1	3	C
051	Bar, caffetteria, enoteca con locale cucina	3	3	4	2	3	C
055	Pasticceria, gelateria e yogurteria con servizio di bar e con produzione propria	3	3	3	2	3	C
056	Pasticceria, gelateria e yogurteria senza servizio di bar	2	2	3	2	3	C; P
060	Ristorante, trattoria, pizzeria, birreria, paninoteca, tavola calda, fast food, friggitoria, rosticceria	3	3	4	2	3	C
070	Cibi da asporto - pizza, sushi, kebab	3	2	3	2	3	C
080	Stabilimenti balneari annessi a bar o ristoranti	3	4	4	2	3	-
Settore ALIMENTARI E SIMILI							
100	Alimentari, surgelati, anche generi per la pulizia ed l'igiene della casa e della persona, compresi liquori in bottiglia, gastronomia con superficie di vendita inferiore a 400 mq.	2	3	2	1	3	P
101	Alimentari, surgelati, anche generi per la pulizia ed l'igiene della casa e della persona, compresi liquori in bottiglia, gastronomia con superficie di vendita superiore a 400 mq.	2	3	3	2	3	P
105	Acqua, bibite analcoliche, birra	1	2	1	1	2	-
110	Caffè, tè, spezie, coloniali in genere	1	4	1	1	3	-
115	Cereali, granaglie, sementi in genere, mangimi	1	1	2	1	2	-



**ATTIVA COMMERCIO
MODULO GENERALE**

120	Farine e paste alimentari commestibili, riso; olio e grassi commestibili; dolci in genere; zucchero e surrogati; cacao, cioccolato; confetture e conserve alimentari	1	2	1	1	3	-
125	Fruttivendolo, prodotti ortofrutticoli in genere	1	1	2	1	2	-
130	Latteria	1	2	1	1	2	-
135	Macelleria, salumeria, polleria, carni (fresche, congelate, surgelate)	1	3	2	1	3	-
136	Macelleria, salumeria, polleria, anche con preparazione dei prodotti e ristorazione	2	3	3	2	3	C
140	Negozi di gastronomia con produzione propria; produzione di pasta fresca	2	3	3	2	3	C
145	Panetteria	1	2	3	2	3	C; P
150	Pescheria, prodotti ittici (anche conservati ed in scatola)	1	2	2	1	3	-
151	Pescheria, prodotti ittici, anche con preparazione dei prodotti e ristorazione	2	2	3	2	3	C
155	Prodotti lattiero-caseari (formaggi, ecc.)	1	3	1	1	3	-
170	Vini, liquori e altre bevande alcoliche (per birra, vedi codice 105)	1	3	1	1	4	-
Settore ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI, TESSILI							
200	Abbigliamento in genere, confezioni, maglieria e biancheria per la persona	2	4	1	1	4	-
201	Abbigliamento in pelle, pelli	2	5	1	1	4	-
205	Calzature in genere	2	4	1	1	4	-
210	Cappelli e berretti	1	1	1	1	2	-
215	Coperte, copriletti, trapunte, foderami, biancheria per la casa	2	3	1	1	3	-
220	Cordami, spaghi, sacchi e simili	2	1	1	1	2	-
225	Filati	2	2	1	1	2	-
230	Guanti, calze, cravatte, fazzoletti	2	3	1	1	3	-
235	Materassi e cuscini, escluse le operazioni di materassaio.	3	2	2	1	2	T
240	Mercerie, ricami, merletti, pizzi, trini e passamanerie	1	3	1	1	2	-
245	Moquette, tappeti (per quelli orientali, vedi cod. 265)	2	3	2	1	2	T
250	Pelletterie, valigie, articoli da viaggio, borse e borsette, cinture, portafogli, ombrelli	1	5	1	1	4	-
255	Pellicce e pelli da pelliccia (non opera la sezione Furto)	3	NO	1	1	4	-
260	Stoffe, tessuti, velluti per arredamento; tendaggi, arazzi	2	3	2	1	2	T
261	Stoffe, tessuti, velluti per l'abbigliamento	2	5	1	1	3	-
265	Tappeti orientali	2	5	1	1	4	-
Settore MOBILI, ELETTRODOMESTICI ED ARTICOLI PER LA CASA							
300	Audiovisivi (televisori, videoregistratori, apparecchi stereo, radio, autoradio, videocamere ed altri simili apparecchi); accessori e ricambi relativi	3	5	2	1	4	T
305	Articoli casalinghi, utensili per la cucina, stoviglie e posate, candele, soprammobili, medaglie, coppe, targhe.	2	2	1	1	2	-
310	Carta da parati	2	1	2	1	2	T
315	Cornici (per antichità ed arte, vedi codice 805)	2	1	1	1	2	T
320	Elettrodomestici (non audiovisivi) ed apparecchi domestici (macchine per cucire e per maglieria, stufe, ecc.); accessori e ricambi relativi	2	3	2	1	2	T
325	Lampadari e lampade da tavolo	3	1	1	1	4	T



**ATTIVA COMMERCIO
MODULO GENERALE**

330	Articoli e mobili per l'infanzia, carrozzine (per abbigliamento, vedi codice 200; per giocattoli, vedi codice 720)	2	1	1	1	2	T
335	Mobili in genere (per antichità ed arte, vedi codice 805). Esclusa la lavorazione del legno e di tappezzeria, salvo piccoli adattamenti	2	2	3	2	2	T
340	Vetri, specchi, cristalleria	1	2	1	1	4	T
Settore ELETTRICITA', ELETTRONICA, MECCANICA, METALLI, OTTICA							
400	Apparecchi e materiali per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento	1	1	3	2	2	T
405	Articoli fotografici ed ottici, comprese eventuali operazioni di sviluppo e stampa	2	5	1	1	4	-
410	Apparecchi tecnici e scientifici, bilance non elettroniche, meccanismi di precisione	2	2	1	1	3	T
415	Articoli e materiali elettrici, utensileria elettrica (per audiovisivi, vedi codice 300)	3	3	2	1	2	T
420	Elettronica: personal computers, tablet e laptop, apparecchiature e componenti elettroniche, calcolatrici, video games	3	4	1	1	4	T
423	Telefonia: telefoni cellulari, compresi accessori e pezzi di ricambio	3	5	1	1	4	T
425	Ferramenta, articoli fai da te, attrezzi agricoli e per il giardinaggio, utensileria e rubinetteria, articoli in metallo (per utensileria elettrica, vedi codice 415)	1	2	2	1	1	T
430	Laminati, trafilati, profilati, pani di metallo (per stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciaio inossidabile, vedi codice 431)	1	1	2	1	1	-
431	Laminati, trafilati, profilati, pani di stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciaio inossidabile	1	4	2	1	1	-
435	Macchine e meccanismi: agricoli, edili, stradali, industriali, per la zootecnia ed il giardinaggio, compresi accessori e pezzi di ricambio (per utensileria elettrica, vedi codice 415)	1	2	2	1	2	O
440	Macchine per caffè, cucine, fornelli ed altri simili apparecchi per la comunità e per i pubblici esercizi	2	1	2	1	2	T
445	Macchine per duplicare, fotocopiatrici e simili, macchine per scrivere e attrezzatura ed arredamento d'ufficio	2	3	2	1	2	T
Settore VEICOLI, NATANTI E LORO ACCESSORI							
500	Accessori e ricambi per auto e veicoli in genere, esclusa officina per riparazioni e manutenzioni (per audiovisivi, vedi codice 300; per pneumatici, vedi codice 525)	2	4	1	1	2	-
505	Accessori e ricambi per natanti e motori marini, esclusa officina per riparazioni e manutenzioni (per audiovisivi, vedi codice 300)	2	3	1	1	4	-
510	Autoveicoli, motoveicoli, veicoli a motore in genere.	1	3	2	1	4	O
511	Biciclette, monopattini, anche elettrici, che non costituiscono veicoli a motore ai sensi del Codice della Strada; compresa vendita di componenti e accessori e presenza di officina.	1	3	2	1	4	T
515	Lubrificanti (oli e grassi)	2	2	1	1	2	-
521	Natanti in genere e motori marini, compresa vendita di ricambi e accessori. Esclusi cantieri navali ed operazioni di rimessaggio	2	2	3	2	4	O



**ATTIVA COMMERCIO
MODULO GENERALE**

525	Pneumatici e camere d'aria, esclusi montaggio e smontaggio o manutenzione nonché vulcanizzazione o ricostruzione.	2	3	2	1	2	-
530	Distributore carburanti, compreso autolavaggio, esclusa officina per riparazioni e manutenzioni	2	5	4	2	NO	-
Settore SPORT, REGALE E TEMPO LIBERO							
550	Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per il campeggio, compresi abbigliamento, armi e munizioni. Esclusa la preparazione di munizioni	2	5	1	1	3	-
551	Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per il campeggio. Compreso abbigliamento, escluse armi e munizioni (in presenza di armi e munizioni, vedi codice 550).	2	3	1	1	3	-
555	Bigiotteria e minuteria d'ornamento personale	1	2	1	1	4	-
560	Noleggio e vendita di dvd, videogames e supporti multimediali	2	5	1	1	3	T
565	Strumenti musicali e relativi accessori, edizioni musicali, dischi e cassette audio, compact-disc, videocassette non incise (per audiovisivi, vedi codice 300)	2	3	1	1	3	T
570	Articoli da regalo, souvenir, bomboniere	2	2	1	1	2	-
Settore PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICALI E PER LA CURA DELLA PERSONA							
600	Articoli di sanitarie, igienici e medicali, corsetteria, apparecchi ortopedici ed elettromedicali. Carrozze elettriche per disabili che non costituiscono veicoli a motore ai sensi del Codice della Strada.	1	1	2	1	2	T
605	Vendita di colori, coloranti, terre coloranti, smalti, vernici, diluenti, solventi, paste adesive e colle, abrasivi, pennelli.	3	1	2	1	1	-
610	Detersivi, detersivi ed altri prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali	2	1	2	1	2	-
615	Erboristeria - Prodotti macrobiotici - Integratori Alimentari	2	3	1	1	2	P
620	Farmacia, compresa produzione preparati galenici - Alimenti dietetici - Cibi ed articoli per l'infanzia	1	3	3	2	4	-
621	Parafarmacia anche con alimenti dietetici, cibi ed articoli per l'infanzia	1	4	1	1	2	-
625	Prodotti farmaceutici (solo commercio all'ingrosso)	1	5	1	1	4	-
630	Prodotti ed articoli per l'agricoltura, la vivaistica, l'enologia ed il giardinaggio; anticrittogamici e antiparassitari, concimi e fertilizzanti, diserbanti e disinfestanti	3	2	3	2	2	T
635	Profumeria, cosmetici, prodotti per l'igiene e la bellezza della persona	2	4	1	1	4	-
Settore CARTA, LEGNO, GOMMA/PLASTICA, EDILIZIA							
700	Articoli di materia plastica non espansa né alveolare, di gomma non microporosa né spugna.	2	1	2	1	1	T
705	Articoli in legno e in vimini. Escluso antichità ed arte	3	1	1	1	2	T
710	Libri, giornali, riviste, cartoleria, carta per imballaggi, articoli per belle arti, cartotecnica e timbri (per penne a sfera e stilografiche, matite automatiche, vedi codice 740; per filatelia e numismatica, vedi codice 820)	2	1	1	1	2	-
715	Fotocopie, eliografia	2	2	1	1	2	-
720	Giocattoli (per giochi elettronici, vedi codice 420)	2	2	1	1	3	T



**ATTIVA COMMERCIO
MODULO GENERALE**

721	Ludoteca	2	2	4	2	2	-
730	Materiali e manufatti incombustibili per l'edilizia, compresi: pietra, marmi, graniti, ceramiche, maioliche, terrecotte, porcellane ed altri prodotti ceramici; vetri, cristalli; stucchi	1	2	2	1	1	-
731	Materiali e manufatti per l'edilizia, anche combustibili, compresi metalli non ferrosi e relative leghe. Espansi o alveolari, o accoppiati con espansi o alveolari, col limite del 20% del valore totale di tutte le merci	3	2	3	2	1	-
735	Paniforti, pannelli truciolari, legno compensato, squadrati di legname, tavolame	3	1	3	2	1	T
740	Penne a sfera e stilografiche, matite automatiche	2	3	1	1	2	-
745	Serramenti, anche avvolgibili o blindati, in legno e in plastica	2	1	3	2	2	T
746	Serramenti, anche avvolgibili o blindati in metallo	1	1	3	2	2	T
Settore VARIE							
800	Animali vivi (forniture, accessori e mangimi). Esclusi allevamenti	2	2	2	1	NO	-
805	Antichità ed arte	3	5	1	1	NO	T
810	Articoli religiosi	2	1	1	1	1	T
815	Emporio, Bazar (esercizi caratterizzati da un vasto assortimento di merci)	3	5	1	1	2	T
816	Negozi costituito di soli distributori automatici	2	4	2	1	2	-
818	Modellismo	2	5	1	1	3	-
820	Filatelia e numismatica (non opera la sezione Furto)	2	NO	1	1	NO	-
825	Fiorai. Piante ornamentali e fiori non in coltivazione o in serra (con il massimo per piante e fiori secchi del 20% del valore totale di tutte le merci per la sezione Incendio)	3	1	1	1	2	T
830	Gioielleria, oreficeria, argenteria, "Compro Oro" (non opera la sezione Furto)	1	NO	1	1	NO	-
835	Tabaccheria, articoli per fumatori e relativi accessori	2	5	1	1	4	-
836	Sigarette elettroniche	1	5	1	1	4	-
840	Parrucche	2	1	1	1	1	-
Settore ARTIGIANI ASSIMILATI AI COMMERCianti							
850	Barbiere, parrucchiere per uomo - senza vendita cosmetici	1	1	2	1	2	-
851	Barbiere, parrucchiere per uomo - con vendita cosmetici	1	2	2	1	2	-
855	Lavanderia, stireria e tintoria (riguardanti indumenti usati) - anche a gettone, esclusi laboratori industriali	2	3	3	2	2	-
860	Parrucchiere per donna e uomo, estetista, visagista, centri di estetica e senza vendita cosmetici	1	2	3	2	2	L
861	Parrucchiere per donna e uomo, estetista, visagista, centri di estetica con vendita cosmetici	1	2	3	2	2	L
865	Sartoria su misura e modisteria	2	5	1	1	3	T
870	Studio di fotografia (per articoli fotografici ed ottici, vedi codice 405)	2	4	1	1	4	-
875	Toelettatura per animali	1	1	3	2	2	-
880	Onoranze funebri	2	2	2	1	2	-
ESERCIZIO VUOTO							
000	Esercizio vuoto	1	non opera	non opera*	non opera*	non opera	-

La colonna **"Ulteriori attributi dell'attività"** identifica con una lettera una o più caratteristiche specifiche di alcuni codici attività che vengono precisate con un'apposita dichiarazione del Contraente nella Scheda Riepilogativa:

- C: con/senza attività di catering
- L: con/senza impiego di lampade UV, laser o saune



**ATTIVA COMMERCIO
MODULO GENERALE**

- O: con/senza officina meccanica
- P: con/senza produzione propria
- T: con/senza attività di installazioni, manutenzioni presso terzi

Per i codici attività 056, 100,101, 615 contraddistinti dall'attributo P se la dichiarazione nella Scheda Riepilogativa è "con produzione propria" la categoria tariffaria della Garanzia RC verso terzi e prestatori di lavoro è aumentata di 1 unità.


Per il codice attività 100 contraddistinto dall'attributo P se la dichiarazione nella Scheda Riepilogativa è "con produzione propria" la categoria tariffaria della Garanzia Protezione legale è aumentata di 1 unità.

Per il codice attività 145 contraddistinto dall'attributo P se la dichiarazione nella Scheda Riepilogativa è "senza produzione propria" le categorie tariffarie delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro e Protezione legale sono ridotta di 1 unità.

(*) Garanzia operante se presenti su eventuali altre ubicazioni codici diversi da 000.








Indice




MODULO GENERALE

PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	1
LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO	1
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	1
Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Clausola di coordinamento	2
Art. 3 Valutazione di coerenza	2
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	2
Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione	2
Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie	3
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa</i>	3
Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori	3
Art. 7 Dichiarazioni del Contraente	3
Art. 8 Codici attività	3
Art. 9 Comunicazione tra le parti	3
Art. 10 Legge applicabile e Foro competente	4
Art. 11 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali	4
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	4

Art. 12 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio - Diritto di Ripensamento	4
Art. 13 Oneri	5
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	6
Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie	6
Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	6
 <i>Come posso disdire la polizza?</i>	6
Art. 16 Disdetta e Recesso dalle Garanzie	6
Art. 17 Recesso in caso di sinistro	7
Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento	7
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE	7
Art. 19 Invio dei Reclami	7
ELENCO CODICI ATTIVITÀ	9



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 23.10.2021 si compone di:

- DIP Modulo Prevenzione e Assistenza
- DIP Aggiuntivo Modulo Prevenzione e Assistenza
- Condizioni di Assicurazione Modulo Prevenzione e Assistenza

Scegli di prenderti cura dei tuoi **immobili** e del tuo **patrimonio** e di difenderti dagli imprevisti con il pacchetto di **Assistenza Start** e con il **servizio Pronto Avvocato sempre inclusi!**



Scopri la Prevenzione&Assistenza di ATTIVA Commercio nella formula che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Commercio – Modulo Prevenzione e Assistenza"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è destinato alle prestazioni di consulenza legale telefonica e di assistenza per proprietari di unità immobiliari cedute in locazione. Esso viene offerto esclusivamente in abbinamento al Modulo Protezione Attività del prodotto Attiva Commercio.



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per il proprietario in relazione a controversie di diritto civile inerenti a:

- ✓ danni all'immobile e alle cose ivi contenute dovuti a fatto illecito di terzi;
- ✓ controversie relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;;
- ✓ vertenze relative ai diritti reali;
- ✓ controversie relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
- ✓ controversie con il condominio dove l'immobile è ubicato.

Questa Garanzia viene attivata congiuntamente al Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Attiva Commercio.

ASSISTENZA COMMERCIO

Generali Italia garantisce, per il tramite di Europ Assistance, le seguenti prestazioni di emergenza.

Prestazioni a protezione dei locali assicurati:

- ✓ invio di un idraulico;
- ✓ interventi per danni da acqua;
- ✓ invio di un elettricista;
- ✓ fornitura temporanea di energia elettrica;
- ✓ invio di un fabbro;
- ✓ invio di un di un serrandista;
- ✓ invio di un frigorista;
- ✓ invio di un vetraio;
- ✓ invio di una impresa di pulizie;
- ✓ invio di sorvegliante.

Anche questa Garanzia viene attivata congiuntamente al Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Attiva Commercio.



Che cosa non è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

La garanzia non copre alcuna spesa sostenuta, nè insede stragiudiziale nè in sede giudiziale.

ASSISTENZA COMMERCIO

Le prestazioni di emergenza non operano in caso di:

- ✗ dolo dell'Assicurato;
- ✗ alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- ✗ guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo;
- ✗ trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le singole prestazioni possono prevedere ulteriori, specifiche, esclusioni.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

PRONTO AVVOCATO

La consulenza legale telefonica opera in relazione ad eventi che si verificano dopo le ore 24 del giorno di attivazione della garanzia.

ASSISTENZA COMMERCIO

Le prestazioni di emergenza sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.

Ciascuna prestazione di assistenza prevede specifici massimali e/o altri limiti non monetari che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

La Garanzia Pronto Avvocato opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

Le prestazioni di emergenza relative alle Garanzie Assistenza Commercio sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:

- telefonare al numero verde di DAS per attivare la consulenza legale telefonica;
- prendere contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per attivare le prestazioni di emergenza relative alle Garanzie Assistenza Commercio e Assistenza per la protezione dei dati digitali.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto

Le informazioni in merito alla durata delle specifiche garanzie di riferimento sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività a cui si rimanda.



Come posso disdire la polizza?

Dal momento che le garanzie del Modulo Prevenzione e Assistenza vengono attivate congiuntamente a specifiche garanzie di riferimento contenute nel Modulo Protezione dell'Attività, non possono essere oggetto di disdetta in modo autonomo rispetto alle specifiche garanzie di riferimento.

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Commercio – Modulo Prevenzione e Assistenza

Edizione: 23/10/2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è articolato in due Garanzie:

- Pronto Avvocato
- Assistenza Commercio

che si attivano automaticamente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Attiva Commercio.



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

ASSISTENZA COMMERCIO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

L'attivazione, in aggiunta alle prestazioni base (Assistenza Commercio Start) del gruppo di prestazioni opzionali denominato "Prestazioni di emergenza a protezione del titolare dell'esercizio", comporta un aumento del premio e il cambiamento del nome della Garanzia in Assistenza Commercio Plus.



Che cosa NON è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

ASSISTENZA COMMERCIO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA COMMERCIO

<p>La Garanzia prevede i seguenti principali limiti di indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1.2 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza € 500,00 • Art. 1.3 - Interventi di emergenza per danni da acqua € 1.000,00 • Art. 1.4 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza € 500,00 • Art. 1.5 - Fornitura temporanea di energia elettrica € 500,00 • Art. 1.6 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza € 500,00 • Art. 1.7 - Invio di un serrandista per interventi di emergenza € 300,00 • Art. 1.8 - Invio di un frigorista per interventi di emergenza € 300,00 • Art. 1.9 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza € 300,00 • Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie € 300,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro: Per la Garanzia Pronto Avvocato: <ul style="list-style-type: none"> • telefonare al numero verde 800.475.633 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). Per le Garanzie Assistenza Commercio: <ul style="list-style-type: none"> • telefonare al numero verde 800.713.782 (dall'estero +39 02.58.28.67.01).
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Per la Garanzia Pronto Avvocato la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra. Per le Garanzie Assistenza Commercio e Assistenza per la protezione dei dati digitali la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra
	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Commercio – Modulo Prevenzione e Assistenza è rivolto ai proprietari di unità immobiliari commerciali cedute in locazione a esercizi pubblici e a imprese del settore commercio che hanno il bisogno tutelare sé stessi in caso di controversie e il fabbricato in situazioni di emergenza.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Commercio, percepiscono in media il 20,30% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri metodi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è parte integrante del contratto di Assicurazione Attiva Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- Pronto Avvocato
- Assistenza Commercio
- Assistenza per la Protezione dei Dati Digitali
- Assistenza in Mobilità

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:


- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie,

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Pronto Avvocato: - il titolare in caso di impresa individuale; - il legale rappresentante, gli amministratori e il responsabile di punto vendita in caso di impresa svolta in forma societaria.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'assicurato svolge l'attività assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.



**ATTIVA COMMERCIO
PREVENZIONE E ASSISTENZA**

Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.



PRONTO AVVOCATO

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – Numero verde 800/475633 – fax 045/8351023 in seguito per brevità denominata DAS.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con DAS in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Attiva Commercio", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Pronto Avvocato, un servizio di consulenza legale telefonica.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, allo scopo di:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale,
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide,
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

L'Assicurato può ottenere la consulenza legale telefonica per le materie di cui al successivo art. 1.2:

- telefonando al numero verde 800.475.633 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00);
- fornendo il numero di Polizza, le proprie generalità e lasciando un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, un servizio di consulenza legale telefonica in relazione alla proprietà dell'Immobile assicurato nei seguenti casi:

1. danni all'immobile e alle cose ivi contenute, dovute a fatto illecito di terzi;
2. controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. vertenze relative ai diritti reali;
4. controversie di diritto civile relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
5. controversie con il condominio dove l'immobile è ubicato.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.




Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS:

- non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali;
- non possono essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;
- non possono essere chiamate a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie - essendo queste effettuate dall'Assicurato in nome e per conto proprio.




**Dove vale la copertura?****Art. 4.1 Estensione territoriale**

La garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?****Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia**

Il fatto illecito, anche presunto, in relazione al quale si chiede la consulenza legale telefonica **deve essere avvenuto in corso di efficacia della presente Garanzia Pronto Avvocato.**

In caso di violazioni continuative o ripetute che abbiano dato origine ad una controversia o ad un procedimento si fa riferimento alla data iniziale o della prima violazione.



ASSISTENZA COMMERCIO

Premessa

Europ Assistance è la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con Europ Assistance in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Attiva Commercio", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Assistenza Commercio, un servizio assicurativo di assistenza erogato dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee nei casi di urgenza oltre ad autorizzare eventuali spese.

ASSISTENZA COMMERCIO START



Che cosa è assicurato? **Garanzia base**

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le prestazioni di Assistenza elencate negli articoli successivi.

Come contattare la Struttura organizzativa

La **Struttura Organizzativa** di Europ Assistance può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al **numero verde 800.713.782 (dall'estero +39 02.58.28.67.01)**.

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dalla sigla GVCB;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Se è nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, può inviare un fax al numero 02.58477201.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**



- a) Allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a **Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'azienda;**
- per il caso c) relativamente a **danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.**
- **Impianto di riscaldamento:**
 - a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
 - b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a **Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- per il caso b), relativamente a **danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di euro 1.000,00 per Sinistro.

Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- b) **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- c) **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.**



Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro e per anno.

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.


Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.



Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché Incendio, Esplosione, Scoppio e atti vandalici, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro. L'invio dell'artigiano per la riparazione non è effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie

Se i locali assicurati sono stati colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, ad inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.11 Invio di sorvegliante

Se i locali assicurati sono stati danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'Assicurato;
- Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati"

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni generali" le "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati" e le "Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio" non sono dovute per:

- gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre le prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.





Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile¹.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti Prestazioni a protezione dei locali assicurati

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.11 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA




in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.

Come posso disdire le Garanzie?


Art. 1 Recesso dalle garanzie

Il recesso può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale e, pertanto, la cessazione delle specifiche Garanzie di uno o più Moduli avvenuta a seguito del recesso comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie e servizi a esse connesse attivati con il presente Modulo.

1 In conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.









Indice




MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
PRONTO AVVOCATO	3
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	3
Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato	3
Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica	3
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	3
Art. 2.1 Esclusioni	3
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	3
Art. 3.1 Esonero di responsabilità	3
 <i>Dove vale la copertura?</i>	4
Art. 4.1 Estensione territoriale	4
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	4
Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia	4

ASSISTENZA COMMERCIO	5
ASSISTENZA COMMERCIO START	5
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	5
Art. 1.1 Rischi assicurati	5
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI	5
Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	5
Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua	6
Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	6
Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica	7
Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	7
Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza	7
Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	7
Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	7
Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie	8
Art. 1.11 Invio di sorvegliante	8
 <i>Che cosa non è assicurato?</i>	8
Art. 2.1 Esclusioni generali	8
Art. 2.2 Esclusioni relative alle “Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati”	8
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	9
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	9
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	9
 <i>Dove vale la copertura?</i>	9
Art. 4.1 Estensione territoriale	9
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	9
Scheda Riepilogativa	9
NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA	9
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	9
Art. 1 Recesso dalle garanzie	9



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 24.07.2021 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività

Proteggi la tua attività con...

- **IN SOLIDITÀ**, la protezione economica in caso di danni ai locali per incendio, esplosione, scoppio, eventi straordinari, catastrofici o agli impianti
- **IN SOLIDITÀ** verso TERZI, per proteggerti in qualità di proprietario degli immobili



Scopri la Protezione dell'attività di ATTIVA Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione dell'Attività è destinato all'assicurazione di unità immobiliari di cui il Contraente sia proprietario e date in locazione a imprese del settore commercio.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti al fabbricato che derivano da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;
- ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento che il proprietario sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile;
- ✓ le somme che il proprietario risarcisce in quanto civilmente responsabile per i danni materiali causati a terzi da incendio esplosione e scoppio di beni assicurati.

Inoltre attivando una specifica garanzia opzionale possono essere assicurati i danni materiali e diretti che derivano da:

- ✓ atti vandalici o dolosi (compresi quelli derivanti da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ sovraccarico neve sui tetti;
- ✓ fuoriuscita d'acqua conseguente alla rottura di impianti idrici;
- ✓ traboccamento d'acqua per occlusione, rigurgito delle fognature;
- ✓ spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita fluidi o gas da impianti al servizio del fabbricato;
- ✓ correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
- ✓ terremoto;
- ✓ alluvione e inondazione;
- ✓ allagamento e bombe d'acqua.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.

L'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Può essere assicurata la:

- ✓ responsabilità civile del proprietario per danni materiali e/o danni corporali causati dal fabbricato assicurato a terzi, compreso il conduttore.

La Garanzia Responsabilità civile dell'immobile può essere attivata solo se è attiva la Garanzia Incendio e altri eventi.



Che cosa non è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;
- ✗ danni al bene nel quale si è verificato lo scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;
- ✗ confische e requisizioni;
- ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ cyber risk.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o radiazioni;
- ✗ detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ da lavori svolti all'interno di ambienti confinati;
- ✗ a cose trasportate, rimorchiate, sollevate;
- ✗ da circolazione;
- ✗ da furto;
- ✗ a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio;
- ✗ a cose in consegna o custodia;
- ✗ da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità del fabbricato;
- ✗ da impiego di impianti da persona non abilitata;
- ✗ responsabilità volontariamente assunte;
- ✗ attività svolte da coloro che occupano il fabbricato;
- ✗ da mancato uso;
- ✗ a cose che si trovano sui veicoli o al loro interno;
- ✗ cyber risk.

La garanzia non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate. Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono previste limitazioni di copertura:

! in relazione a ciascuna garanzia opzionale:
! per i danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito.

Sono inoltre previsti:

! caratteristiche costruttive per il fabbricato assicurato e/o che contiene i beni assicurati;
! limiti di tolleranze per esplosivi e infiammabili.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ IMMOBILI

Sono previste limitazioni di copertura in relazione a:

! danni da committenza lavori;
! danni a coloro che occupano i locali;
! danni a cose.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Tutte le garanzie operano per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, se attivate nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi iniziano a operare 15 giorni dopo la data di attivazione.

La copertura Sovraccarico neve, se attivata nell'ambito della Garanzia Incendio e altri eventi, inizia a operare 10 giorni dopo la data di attivazione.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente.

Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua - attivabili nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi - poiché per esse Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile dell'Immobile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Attività

Edizione: 24/07/2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione dell'Attività è articolato in due Garanzie:

- Incendio e altri eventi
- Responsabilità civile proprietà dell'immobile.

Costituisce opzione con riduzione di premio comune a entrambe le Garanzie la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.

Il premio relativo alle coperture Terremoto, Alluvione e inondazione, Allagamento e bombe d'acqua non può essere sottoposto a sconto.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ– INCENDIO E ALTRI EVENTI

La garanzia base copre i danni da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi accessori.

La garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Franchigia frontale	Introduce una franchigia frontale di €1.000,00 o di €2.500,00 per ogni danno.
----------------------------	---

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Eventi sociopolitici	Estende la copertura ai danni causati da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
-----------------------------	--

Eventi atmosferici	Estende la copertura ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti.
---------------------------	---

Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari, grandine sui fragili	<ul style="list-style-type: none">• Estende la copertura Eventi atmosferici agli impianti fotovoltaici e solari termici;• Copre i danni da grandine a serramenti, lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
---	--

Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	Estende la copertura Eventi atmosferici ai fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali incombustibili.
Sovraccarico neve	Copre i danni che derivano dal crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sul tetto.
Acqua condotta	Copre i danni causati da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti che derivano dalla rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione acqua condotta	Copre le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti, nonché le spese sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Perdite occulte d'acqua	Copre il maggiore importo fatturato dall'azienda che eroga il servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua fornita derivante da perdite occulte, che conseguono a rottura che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile.
Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Copre i danni da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Copre le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Spese di ricerca senza danno materiale e diretto	Copre le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta anche in assenza di danni ai beni assicurati.
Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas	In caso di dispersione di gas accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione copre le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di gas, nonché le spese sostenute a tale scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Fenomeno elettrico	Copre i danni causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna, compresa l'azione del fulmine.
Terremoto	Copre i danni causati da terremoto se l'immobile si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Alluvione e Inondazione	Copre i danni causati da alluvione e inondazione.
Danni da Allagamento e Bombe d'acqua	Copre i danni causati da acqua accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o all'esterno, anche se causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale e dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Perdita affitti	Estende la copertura ai danni da perdita, a seguito di un sinistro, dei canoni di locazione relativi al fabbricato assicurato dato in locazione.

IN SOLIDITÀ – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Franchigia frontale	Introduce una franchigia frontale di €1.000,00 o di €2.500,00 per ogni danno.
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con aumento del premio	



Che cosa NON è assicurato?

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. In particolare: • la garanzia Perdita di affitti non opera in caso di Malattie pandemiche o epidemiche.
-----------------------	---

IN SOLIDITÀ – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Per le partite Immobile, Lastre esterne, Ricorso terzi, se assicurate, i relativi massimali e somme assicurate sono indicati in polizza. Per taluni beni (es. per singola lastra) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita.

La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.1 - Colpa grave - Mancato rispetto norme prevenzione incendi: scoperto 10% minimo €1.000,00 - massimo € 25.000,00
- Art. 7.1 - Eventi sociopolitici: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00, per i chioschi €1.000,00) modulabili
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00, per i chioschi €1.000,00) modulabili
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici - Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00) modulabili
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici - Immobili aperti su uno o più lati: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00) modulabili
- Art. 7.1 - Sovraccarico neve: franchigia modulabile (€300,00/500,00/700,00)
- Art. 7.1 - Acqua condotta: franchigia modulabile (€ 200,00/300,00/500,00/1000,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione acqua condotta: franchigia modulabile (€200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature: franchigia modulabile (€ 200,00/300,00 /500,00/1000,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature: franchigia modulabile (€200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca senza danno materiale e diretto: franchigia €500,00
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita del gas: franchigia modulabile (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Fenomeno elettrico: franchigia modulabile (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Terremoto: franchigia modulabile pari al 5% o 10% della somma assicurata relativa a ciascuna partita
- Art. 7.1 - Terremoto – Differmità caratteristiche costruttive del fabbricato: raddoppio o triplicazione franchigia
- Art. 7.1 - Alluvione e inondazione: scoperto 20% con minimo modulabile (pari all'1% o 3% o 5% della somma assicurata relativa a ciascuna partita).

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo.

IN SOLIDITÀ – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

La Garanzia prevede specifici massimali per i danni a persone e per i danni a cose nonché uno specifico massimale per sinistro. Detti massimali sono indicati in polizza.

Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività e per i danni a coloro che occupano i locali) sono previsti limiti di indennizzo inferiori ai massimali indicati in polizza.

Seguono le principali franchigie e scoperti:

- Art. 3.1 - Danno differenziale rispetto a quanto liquidato dall'INAIL per infortuni sul lavoro: invalidità permanente non inferiore al 6% (tabella INAIL)
- Art. 3.3 - Danni a cose: franchigia € 150,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro: Ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e deve contenere la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni. Generali Italia può chiedere di fare la denuncia anche all'Autorità giudiziaria o di polizia.
	Assistenza diretta / in convenzione: Per la Garanzia Incendio e altri eventi, l'Assicurato che ha subito un sinistro con interruzione di esercizio di almeno un giorno, può usufruire del Servizio di Pronto Intervento Azienda BELFOR, società specializzata nel risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa relativa a sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Tale facoltà può essere esercitata anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Attività è rivolto ai proprietari di unità immobiliari cedute in locazione a esercizi pubblici e a imprese del settore commercio che hanno il bisogno di tutelare l'immobile da danneggiamenti causati da incendio, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, calamità naturali e da danneggiamenti causati dagli impianti al servizio dei fabbricati stessi nonché il patrimonio personale da obblighi risarcitori che possono derivare dalla proprietà di tali immobili.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Commercio, percepiscono in media il 20,30% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi - si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchessa 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generalitalia@pec.generaligroup.com

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LA STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione dell'Attività è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In solidità – Danni ai beni – Garanzia Incendio ed altri eventi
- In guardia – Danni ai beni – Garanzia Furto

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Area golenale	E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Armadi forti	Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente; - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg.
Attrezzatura e Arredamento	Attrezzatura ed arredamento dell'esercizio, comprese insegne, Macchine elettroniche, nonché quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività dichiarata. Sono comprese le cose oggetto di noleggio. Sono comunque esclusi i veicoli con targa. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario. È escluso quanto indicato alle voci "Archivi", "Archivi informatici", "Valori" e "Attrezzature di Stabilimento balneare".
Attrezzature di Stabilimento balneare	Accessori per la spiaggia, lettini, sdraio, ombrelloni, docce, pedane, cabine in legno o alluminio, pattini e pedalò non a motore.



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Casseforti	Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.
Centrale di Telesorveglianza	Stazione operativa alla quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rilevazione (antifurto, antintrusione, antirapina, tvcc, ecc.) collegata con le Forze dell'Ordine o comunque in grado di provvedere autonomamente alle segnalazioni ricevute, mediante l'invio di un proprio incaricato presso il sito dal quale è stato inviato l'allarme, che provvederà ad effettuare una accurata ispezione.
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m2 ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondamenta in cemento.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Immobile - Fabbricato	Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) compresi i fissi e gli infissi, nonché gli Impianti fissi al servizio del fabbricato. Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune. È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Attrezzatura e Arredamento".



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme.
Impianto fotovoltaico	Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine.
Impianto solare termico	Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Infiammabili	- i gas combustibili come, ad esempio, l'acetilene, il metano, l'etano, ecc.; - le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Lastre esterne	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.
Lastre interne	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio, banchi, mensole e tavoli facenti parte dell'attrezzatura e dell'arredamento. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piattatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate incombustibili.
Locali isolati	Sono considerati isolati i locali dell'esercizio contenenti le cose assicurate se, nel raggio di 40 metri da detti locali, non sono presenti abitazioni civili oltre a quella, eventuale, dell'Assicurato stesso.



Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - giochi elettronici.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Negozi leader	Esercizio situato all'interno di un Centro commerciale che occupa la maggior parte della superficie di vendita del Centro commerciale stesso, per una quota comunque non inferiore al 20% della medesima.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Perdita occulta di acqua	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'Impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Prescrizioni mediche fustellate	Bollini cartografici staccabili, applicati alle scatole di medicinali e recanti il relativo prezzo, impiegati dalle farmacie per la richiesta di rimborso presso il Sistema Sanitario Nazionale.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'Immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
Strutture portanti diverse	Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato.
Strutture portanti in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso; - le armature del tetto in legno.
Supporto, Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Temporary Shop	Esercizio commerciale per il temporaneo svolgimento dell'attività commerciale nell'ambito di locali diversi dalle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.



IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **Esplosione e Scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei Fabbricati;
- d) **Implosione**;
- e) **onda sonora**;
- f) **caduta di aeromobili** e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli con targa**;
- i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza altresì:

- j) danni che si verificano in conseguenza di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
 purché causati come conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati oppure altre cose che si trovino ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale stesso.

Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge.¹

Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione Incendi.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione Incendio anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, se l'attività non è in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione Incendi, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00. Tale Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre e Temporary shop" del art. 1.2 "Beni assicurati".

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- “Immobile”;
- “Attrezzatura e Arredamento”;
- “Merci”;

che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d’aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Sono inoltre assicurati, se è assicurata la Partita “Attrezzatura e Arredamento” e/o la Partita “Merci”, anche in eccedenza della somma assicurata:

- Valori;
- Archivi e Supporti di Dati;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti.

L’assicurazione è prestata:

- per “Immobile”, in base al valore allo stato d’uso, escluso soltanto il valore dell’area se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d’uso”;
- per “Attrezzatura e Arredamento”, in base al valore allo stato d’uso se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d’uso” ;
- per “Merci” vendute in attesa di consegna, in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli Archivi e i Supporti di Dati in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Partita “Attrezzatura e Arredamento”:

- le “Macchine Elettroniche” se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;

Ci sono limiti di copertura

Sono assicurati, con il limite del 10% del valore complessivamente assicurato con le Partite “Attrezzatura e Arredamento” e “Merci” i Valori, gli Archivi, i Supporti di Dati e gli Oggetti personali. In ogni caso per i Valori opera il limite massimo di euro 2.500,00 e per gli Archivi e i Supporti di Dati il limite massimo di euro 5.000,00.

Beni non appartenenti al Contraente o in proprietà

Questa assicurazione s’intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell’attività produttiva che si trovino nell’area in cui detta attività è esercitata. E’ tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

Lastre esterne

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell’art. 3.1 “Limiti di copertura”, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

La garanzia opera a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.8 delle “Norme che Operano in caso di Sinistro”.

Se assicurata la Partita “Immobili”, la Garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dall’art. 1.1 “Rischi assicurati” e di quanto previsto da eventuali Garanzie opzionali; in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle Franchigie o Scoperto previste da tali Garanzie opzionali.

La garanzia è operante solamente per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell’assicurazione.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell’indennizzo avviene:



- fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa;
- se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati al precedente art. 1.1 “Rischi assicurati”, opera il limite di indennizzo per singola lastra di euro 3.000,00;
- con applicazione di una franchigia di euro 200.00 limitatamente alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle “Norme che Operano in caso di Sinistro”:

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle Partite “Attrezzatura e Arredamento” e “Merci” quando tali spese si rendano **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 10.000,00.

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 20.000,00.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro” Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle “Norme che Operano in caso di Sinistro”:

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle Partite “Attrezzatura e Arredamento” e “Merci” quando tali spese si rendano **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 20.000,00;

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 50.000,00.

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio

Somma assicurata partita Immobile: euro 100.000

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 95.000

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: euro 10.000

Indennizzo totale: euro 105.000 (anche se maggiore di euro 100.000)

Come funziona il massimo di indennizzo?

Ipotesi di limite di indennizzo pari al 10% con il massimo di euro 20.000.

Esempio:

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 250.000

Limite massimo di indennizzo spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: euro 20.000 (pari al valore più basso tra 10% di euro 250.000 e euro 20.000)

Importo spese effettivamente sostenute: euro 25.000

Indennizzo liquidato: euro 20.000



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni



Sono esclusi i danni:

- a) che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o una Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) che si verificano in conseguenza di confische e requisizioni;
- g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- i) conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;
 se non sono stati provocati da sinistri:
 - indennizzabili in base alla polizza e da essa non specificatamente esclusi;
 - che hanno colpito i beni assicurati.

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) che si sono verificati in occasione di atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- c) a Macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche da fulmine;
- d) causati da Terremoti, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza, con sottrazione della Franchigia convenuta che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più Scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.



Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con sottrazione della percentuale di Scoperto con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 6 "Garanzie presso diversi assicuratori" del Modulo Generale senza tener conto dello Scoperto e/o Franchigia il cui ammontare è sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

Cosa sono la franchigia e lo scoperto?

La franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Lo scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Esempio franchigia:

Somma assicurata Immobile: euro 100.000

Valore del danno: euro 90.000

Franchigia: euro 1.000

Indennizzo liquidato: euro 89.000 (pari a euro 90.000-1.000)

Esempio scoperto

Somma assicurata Immobile: euro 100.000,00

Valore del danno: euro 90.000,00

Scoperto: 10%

Importo scoperto: euro 9.000 (pari al 10% di euro 90.000)

Indennizzo liquidato: euro 81.000 (pari a euro 90.000-9.000)

Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

Esempio

Danno materiale e diretto: euro 100.000

Somma assicurata con assicuratore A: euro 100.000 con franchigia di euro 5.000

Somma assicurata con assicuratore B: euro 100.000 con franchigia di euro 1.000

Indennizzo massimo teoricamente liquidabile dall'assicuratore A: euro 95.000

Indennizzo massimo teoricamente liquidabile dall'assicuratore B: euro 99.000

Ciascun assicuratore applica per intero la franchigia prevista dal proprio contratto anche in caso di indennizzo inferiore all'indennizzo massimo.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato"

Relativamente ai Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati la Garanzia è prestata se ciascun Fabbricato è costruito con:

- strutture portanti verticali Incombustibili e/o in Legno lamellare (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal Fabbricato considerato),



- pareti esterne (quando esistenti) e superfici del Tetto anche queste in materiali Incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici.

Le strutture portanti del Tetto, i Solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Possono, tuttavia, esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area coperta nell'insieme non supera, però, 1/10 di quella totale costruita. Sono sempre tollerate le caratteristiche dei materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Sono tollerati i Chioschi se le relative caratteristiche costruttive rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia.

I danni alle Partite "Attrezzature e Arredamento" o "Merci" sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se i danni medesimi non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche stesse.

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli Esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo i prodotti pirotecnici di libera vendita se sono rispettati i limiti previsti dalle norme di legge vigenti. **In ogni caso il valore dei prodotti pirotecnici non deve comunque superare il 10% del valore di tutte le altre Merci.**

Gli Infiammabili sono tollerati per un quantitativo, riferito a locali tra di loro comunicanti, non superiore a 200 kg.

Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo:

- i liquori in bottiglia;
- gli Infiammabili in serbatoi fissi Incombustibili e negli impianti di riscaldamento.



Che obblighi ho?

Art. 6.1 Buona fede

Le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio sono quelle richiamate in Polizza con le dichiarazioni del Contraente, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nell'Immobile assicurato e/o contenente i beni assicurati.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comportano la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso² solo se riguardano circostanze di cui al comma precedente se:

- sono durature;
- e il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.

Negli altri casi Generali Italia ha comunque diritto a percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se l'aggravamento del rischio è successivo, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.2 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 7.1 Garanzie opzionali

INCENDIO ED ALTRI EVENTI



Ricorso terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati, comprese le "Macchine Elettroniche" anche se assicurate separatamente con l'attivazione del "Modulo Protezione Digitale".

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente Garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico se rientrano nella Partita "Merci";
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto,⁴ i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate,⁵ nonché gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura?

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Lastre interne

Le coperture previste dalla Garanzia Lastre esterne sono estese alle Lastre Interne. Generali Italia risponde inoltre di eventuali danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre Interne.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro"

Ci sono limiti di copertura?

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 2.500,00.

Perdita di affitti

A parziale deroga della lett. e) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza, se conseguenti a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia "Incendio ed altri eventi", i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento del Fabbricato assicurato, dato in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura



Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Immobili ad uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 1.2 "Beni assicurati" si intendono compresi nella Partita "Immobile" i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La Garanzia opera per i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale Eventi sociopolitici, dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale Impianti – Fenomeno Elettrico.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni di cui alla Garanzia opzionale Impianti – Fenomeno Elettrico il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia di euro 150,00.

EVENTI STRAORDINARI
Eventi sociopolitici

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci" causati da persone (**dipendenti o non dell'Assicurato**) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi, i guasti e le rotture** subiti dai beni assicurati che avvengono **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli**.

Se attivata anche la Garanzia Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto alle lettere l) e m) dell'art. 1.1 "Rischi assicurati" della Garanzia Furto stessa, limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo ivi previsti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata e con il sottolimito del 10% della somma assicurata con la Partita "Attrezzatura e Arredamento" per enti all'aperto quali sedie, tavolini, ombrelloni e simili.



In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli Scoperti previsti?

Le Garanzie Eventi Sociopolitici può prevedere, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

Esempio 1

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 100.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo Scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

Esempio 2

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 80.000,00

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) subiti da verande e coperture in genere di poggiosi, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area di pertinenza dell'esercizio all'aperto nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, Impianti fotovoltaici e solari termici, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da capannoni pressostatici e simili comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- e) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- f) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno degli Immobili sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi assicurati, purché rientranti nella definizione di Costruzioni in bioedilizia, il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

Eventi Atmosferici (estensione ai dehors)

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato al punto b) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", indennizza i danni materiali e diretti causati a **verande e coperture in genere di poggiosi, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.**

Sono compresi i danni ai beni posti sotto le sopracitate strutture solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali strutture.



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

La garanzia opera a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto le sopracitate strutture sono comunque esclusi i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura non opera per i danni subiti da Lastre esterne.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato nella Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", indennizza i danni materiali e diretti causati:

- a) agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- b) a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati da grandine.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati

A parziale deroga di quanto riportato nella Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.

Sono compresi i danni ai beni posti sotto i succitati Fabbricati e tettoie solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati o tettoie.

Che cosa non è assicurato

Per i beni posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza di euro 20.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Sovraccarico neve

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci" a seguito di crollo totale o parziale dell'Immobile causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno dell'Immobile purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che ne pregiudichi la loro stabilità.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudica la loro stabilità;



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, Fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande e coperture in genere di poggiosi, balconi, terrazze;
- di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La presente Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto della Polizza. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia - "Sovraccarico neve estesa" Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto sopra indicato, i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:

- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La presente Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto della Polizza. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.

IMPIANTI

Acqua condotta

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci" da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
 - interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
 - installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- per le Merci poste in locali interrati o seminterrati fino a concorrenza, per ogni Sinistro, del limite di indennizzo pari al 30% della somma assicurata con la Partita "Merci";
- per i danni conseguenti a gelo fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 5.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.



Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Relativamente agli Immobili assicurati la Garanzia "Acqua condotta" comprende anche le "spese di ricerca e riparazione acqua condotta" ovvero:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti dell'Immobile assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Perdite occulte d'acqua

Generali Italia rimborsa il maggiore importo fatturato dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua erogata derivante da Perdite occulte, **conseguenti a rottura che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile.**

L'importo dovuto viene corrisposto se il consumo di acqua, come da fattura di pagamento emessa dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, risulta **superiore alla media storica dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti**, riproporzionata al periodo di fatturazione (trimestre, semestre ecc.) entro il quale si è verificato l'evento dannoso, maggiorata del 50%.

Se l'utenza è stata attivata da meno di due anni si fa riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.

L'entità dell'importo viene calcolato applicando, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia di servizio.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di euro 500,00.

Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'Azienda erogatrice del servizio idrico o eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.

Come viene calcolato il maggior consumo d'acqua da perdite occulte?

Esempio

Consumo di acqua da fattura dell'azienda erogatrice: 150 mc

Media storica dei consumi, maggiorata del 50%: 120 mc

Tariffa dell'azienda erogatrice: 1 euro/mc

Indennizzo: euro 30 pari a (150-120) mc x 1euro/mc

Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior Immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- i danni alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione dei veicoli su gomma.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

I danni alle Merci poste in locali interrati o seminterrati sono assicurati con il limite di indennizzo del 30%



della somma assicurata con la Partita “Merci”, fermi la Franchigia e i limiti sopra indicati.

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Relativamente agli Immobili assicurati, la garanzia comprende le “Spese di demolizione e ripristino” di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

Relativamente agli Immobili assicurati, Generali Italia indennizza le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature anche interrate (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca derivanti da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas

Relativamente agli Immobili assicurati, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato posti al servizio degli Immobili assicurati e accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, Generali Italia indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per demolire o ripristinare le parti dell'Immobile assicurato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle elencate, necessarie per rendere conformi alle norme di legge gli impianti al servizio dell'Immobile.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Se il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, accertata l'avvenuta richiesta di intervento dell'Assicurato, non è intervenuto per qualsiasi motivo, il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, con applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo pari alla Franchigia sopra indicata.

Fenomeno elettrico

Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 “Limiti di copertura” lett. c), i danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite “Immobile” e/o “Attrezzatura e Arredamento” causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

Che cosa non è assicurato



Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

EVENTI CATASTROFALI

Danni da terremoto

Generali Italia indennizza, a parziale deroga all'art. 3.1 "Limiti della copertura" lett. d) e nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – al Fabbricato e/o ai beni assicurati in esso contenuti causati da Terremoto purché l'Immobile si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati aventi le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- b) da Inondazione, Alluvione e Allagamento, anche se conseguenti a Terremoto, nonché derivanti da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sui beni assicurati;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- f) ad Immobili non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono, inoltre, esclusi dalla Garanzia "Danni da Terremoto" gli Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, di una Franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Caratteristiche costruttive dell'Immobile per i danni da Terremoto

La Garanzia Danni da Terremoto:

- per l'Immobile assicurato opera se lo stesso, nonché l'intero Fabbricato di cui forma eventualmente parte:
 - non è in costruzione;



ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

- si trova in buone condizioni di statica e manutenzione;
 - ha caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce “Tipo costruzione”: **Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse**;
- per i danni ai beni assicurati contenuti nell'Immobile opera anche se lo stesso non rispetta le condizioni sopra indicate se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle medesime.

Ci sono limiti di copertura

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato.

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce “Tipo costruzione”, ai fini della liquidazione si applica:

- a) Se indicato “Struttura Antisismica” e risulta, al momento del Sinistro, che il Fabbricato assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
- 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è:
 - raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato”;
 - triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.
 - 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato” o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.
- b) Se indicato “Strutture portanti in cemento armato” e risulta, al momento del Sinistro, che il Fabbricato assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
- 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”;
 - 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa, è ridotto di un ulteriore 5%.

Danni da Alluvione e Inondazione

Generali Italia indennizza, a parziale deroga all'art. 3.1 “Limiti della copertura” lett. d) e nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – all'Immobile e/o ai beni assicurati in esso contenuti causati da Alluvione e Inondazione, anche conseguenti a Terremoto.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'Alluvione, sui beni assicurati;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a beni mobili all'aperto;
- f) a Fabbricati costruiti in aree golenali;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

Sono, inoltre, esclusi dalla Garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” gli Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, indennizza all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, dello Scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita e per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto “Limite di indennizzo” è ridotto del 50%.



Quando comincia la copertura e quando finisce?



Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”

Le coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali” hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Aggiornamento delle condizioni prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”

Generali Italia può comunicare al Contraente le nuove condizioni di premio relative al rinnovo della Garanzia opzionale “Eventi Catastrofali”, alle stesse condizioni normative della Garanzia in corso, tramite PEC o raccomandata.

Generali Italia invierà la comunicazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio sarà espressa versando il premio o la rata di premio entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della Garanzia, dietro rilascio di quietanza.

In caso di mancato rinnovo della Garanzia “Eventi catastrofali” da parte del Contraente, le altre garanzie di Polizza:

- se di durata poliennale, proseguiranno fino a scadenza indicata in Polizza senza la copertura prevista per gli “Eventi catastrofali”;
- se di durata annuale si rinnoveranno tacitamente di anno in anno senza la copertura prevista per gli “Eventi catastrofali”.

In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, la garanzia si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”

A parziale deroga dell’art. 16 “Disdetta e Recesso dalle Garanzie” del Modulo Generale, limitatamente alla Garanzia opzionale “Eventi Catastrofali”, Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalla Garanzia stessa, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all’art. 9 “Comunicazioni tra le parti” del Modulo Generale.

Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile.
² A parziale deroga dell’art. 1893 e 1898 del Codice Civile.
⁴ Come disciplinate dalla Legge n. 76/2016.
⁵ Ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.



IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni Materiali e Danni Corporali involontariamente cagionati a terzi, in qualità di proprietario del Fabbricato o di parte del Fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa. Questo Fabbricato è adibito ad attività commerciale identificata dal codice attività anch'esso indicato nella Scheda Riepilogativa nonché ad attività accessorie.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile connessa a:

- impianti fissi al servizio del Fabbricato, compresi gli ascensori e le antenne nonché tutto quanto è considerato Immobile per natura o destinazione; i danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;
- Serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni che devono essere presenti nel Fabbricato prima di essere occupati dal locatario;
- le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti nonché le recinzioni;
- gli spazi adiacenti e pertinenti al Fabbricato comprese le aree tenute a giardino ma con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio;
- la qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, limitatamente alla quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera, fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato in polizza per la presente Garanzia, per i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno risarcibile ai termini della presente Garanzia.

Quali responsabilità incombe sul proprietario di un fabbricato?

La responsabilità civile del proprietario di un fabbricato è soggetta a un regime rigoroso perché, a fronte di richieste risarcitorie di terzi conseguenti alla rovina (totale o parziale) dell'edificio dovrà essere lui a provare che essa non è dovuta a difetto di manutenzione od è, eventualmente, dovuta a vizio di costruzione mentre in caso di danni a terzi non dovuti a rovina, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà addirittura provare che si tratta di un caso fortuito.

Dal momento che il possesso dei locali permane in capo al proprietario anche quando questi siano ceduti in locazione (il conduttore ne ha solo la detenzione) la responsabilità del proprietario permane in gran parte anche in caso di locazione (viene ovviamente meno parte della responsabilità legata alla conduzione dei locali).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

Sono inoltre esclusi i danni:



- a) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) che derivano da detenzione od impiego di esplosivi;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) da lavori svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011;
- f) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio del Fabbricato;
- g) da circolazione, anche in aree di pertinenza del Fabbricato equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di natanti a motore e di aeromobili;
- h) da Furto;
- i) a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio;
- j) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- k) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità del Fabbricato;
- l) da impiego di macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non ha compiuto il sedicesimo anno di età;
- m) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge;
- n) che derivano da attività svolte da coloro che occupano il Fabbricato e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato deve rispondere⁸;
- o) alle cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);
- p) derivanti da atto doloso che colpisce il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso e/o ai Dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causa danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di Dati intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque esso sia denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse, ecc.).



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Committenza lavori – Qualifica di terzi

Per i danni causati da lavori edili di qualunque tipo nonché da lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori del Fabbricato la garanzia opera esclusivamente se l'Assicurato affida detti lavori, in qualità di committente, ad imprese o prestatori d'opera **nel rispetto della legislazione vigente**.

In tal caso la garanzia copre anche gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti da prestatori di lavoro nello svolgimento dei lavori suddetti, se dall'evento derivano la morte o lesioni personali **dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. **La garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese o prestatori d'opera in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.**

La garanzia opera anche:

- per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività suddette e delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge;
- per azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non comprende i danni derivanti da lavori che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.) oppure comportanti sopraelevazioni, ampliamenti, demolizioni.

Inoltre non sono considerati terzi le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché (salvo i casi di committenza di cui al primo comma di questo articolo) tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione ad attività avente per oggetto il Fabbricato e le relative pertinenze e accessori.

A maggior chiarezza si precisa che sono considerati terzi coloro che prestano servizi relativi alla conduzione del Fabbricato assicurato (per es. pulizia, sorveglianza ecc.) e che subiscono, a seguito di una fattispecie di rischio



imputabile alla proprietà dello stesso, una lesione o un danneggiamento durante lo svolgimento delle loro mansioni **se tale lesione o danneggiamento non è conseguenza delle mansioni svolte.**

Art. 3.2 Danni subiti da coloro che occupano il Fabbricato

Per i danni a cose (compresi i veicoli) detenute da coloro che occupano il Fabbricato **il Massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per anno assicurativo. Se detto Massimale supera l'importo di euro 250.000,00 si intende operante quest'ultimo limite.**

Per i danni da interruzioni o sospensioni di attività subiti da coloro che occupano i locali **il limite del 20% del Massimale per Sinistro, previsto dall'art. 1.1, costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per anno assicurativo. Se detto limite supera l'importo di euro 150.000,00 si intende operante quest'ultimo limite.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni a cose detenute da coloro che occupano il Fabbricato causati da lavori edili di qualunque tipo nonché da lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori.

Sono inoltre esclusi i danni da mancato uso dei locali subiti da coloro che li occupano.

Come funziona il limite di copertura per i danni da interruzione di attività?

Esempio

Massimale per sinistro: euro 1.000.000

Limite di risarcimento per interruzione di attività di terzi: euro 200.000 per sinistro (pari al 20% di euro 1.000.000)

Limite di risarcimento per interruzione di attività di coloro che occupano i locali assicurati: euro 150.000 (pari al valore più basso tra il 20% di euro 1.000.000 e euro 150.000)

Art. 3.3 Franchigia per danni a cose

Per i danni a cose si applica una Franchigia assoluta di euro 150,00 per Sinistro e per danneggiato.



Quando e come devo pagare?

Art. 4.1 Conteggio del premio

Il premio relativo alla presente Garanzia si intende conteggiato in base ad elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara quindi al momento dell'attivazione di questa Garanzia il valore del Fabbricato - come indicato in Scheda Riepilogativa, nell'ambito della Garanzia Incendio, alla Partita "Immobile" - che corrisponde al "valore a nuovo", intendendosi per tale, convenzionalmente, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato, secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area. Detto valore viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla presente Garanzia.

Che obblighi ho?

Se nel corso della durata del presente contratto questo valore eccede l'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 15%.

L'indicizzazione prevista dall'art. 12 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio" del Modulo Generale si applica anche al valore del Fabbricato, indicato in polizza alla voce suddetta.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

⁷ Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

⁸ Ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione della Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile richiede che sia attiva la Garanzia Incendio ed altri eventi.

La disattivazione della Garanzia Incendio ed altri eventi comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione dell'Attività".



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata in base alle condizioni di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del Modulo Generale;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Premessa

Belfor Italia S.r.l. (di seguito Belfor Italia) è la filiale italiana del gruppo multinazionale Belfor International GmbH. Belfor Italia vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle aziende che hanno subito danni da sinistri Incendio, Allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a Belfor Italia di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. Belfor Italia mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con Belfor Italia in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Incendio e altri eventi", l'Assicurato diventa membro del programma Pronto Intervento Azienda Belfor, garantendosi la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorno l'anno, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati.
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione ai seminari tecnici Belfor.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma Pronto Intervento Azienda Belfor e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste dalla Garanzia "Incendio e altri eventi".

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento Azienda Belfor

Il presente programma di Pronto intervento è operante per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile ai termini della Garanzia "Incendio e altri eventi" della presente polizza **che abbia comportato una interruzione totale di esercizio dell'attività di almeno un giorno nell'ubicazione colpita dal Sinistro stesso.**



Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

- Contattare tempestivamente il **numero verde 800 820 189**.
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di Belfor Italia fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore nell'area Nord e Centro, 48 ore nell'area Sud, 72 ore nelle isole).
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Belfor Italia identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà la relativa proposta tecnico economica.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato potrà altresì essere contattato ai riferimenti indicati in sede di stipula della polizza o in apertura del danno, direttamente da Belfor Italia ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

In ogni caso il Servizio Pronto Intervento Azienda Belfor non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione di Belfor Italia non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda Belfor sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di Belfor Italia (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – Ripristino funzionale con garanzia di macchinari ed impianti produttivi – Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – Risanamento di Fabbricati civili ed industriali – Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo, sono indicativi e non vincolanti.
- Belfor Italia opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento Belfor Italia sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia resta ad esclusivo carico della stessa.
- Belfor Italia opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- Belfor Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento Azienda Belfor e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia;⁹
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;¹⁰
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:

- il momento dell'inizio del Sinistro;
- la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.



Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla Garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.2 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.6 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.4 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta



possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'“**Immobile**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- per la “**Attrezzatura e Arredamento**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per le “**Merci**” si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
Per le Merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con Merci equivalenti rimaste illese.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni rientranti nella Partita “**Immobile**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- per i beni rientranti nella Partita “**Attrezzatura e Arredamento**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- per i beni rientranti nella Partita “**Lastre esterne**” l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;
- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le “**Macchine elettroniche**”, se non assicurate nella relativa Partita del Modulo Protezione Digitale, la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
- per l'**Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
- del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;

Per i beni rientranti nella Partita “**Merci**” la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro il valore delle Merci illese ed il valore ricavabile dalle Merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna e se non sono assicurate dall’acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno è basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.

Compensazione fra Partite

Relativamente alle Partite “Immobile”, “Attrezzatura e Arredamento” e “Merce”, se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre Partite per le quali, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal Sinistro.

La compensazione fra Partite opera esclusivamente nell’ambito dei beni assicurati nella medesima ubicazione.

Come opera la compensazione fra partite?

Esempio

Partita Attrezzatura e Arredamento: euro 50.000

Partita Merci: euro 100.000

Valore Attrezzatura e Arredamento al momento del sinistro: euro 55.000

Valore Merci al momento del sinistro: euro 90.000

Totale partite Attrezzatura e arredamento + Merci: euro 150.000

Totale valore Attrezzatura e arredamento + Merci al momento del sinistro: euro 145.000

In questo caso non viene applicata alla Partita Attrezzatura e Arredamento la regola proporzionale anche se il valore della partita è superiore alla somma assicurata (55.000>50.000) perché il totale delle due partite assicurate pari a euro 145.000 non è superiore al totale delle due partite al momento del sinistro.

Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell’art. 1.5, eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Per i sinistri di importo inferiore e con il massimo di euro 3.000,00 per ciascuna Partita colpita da Sinistro, non si fa luogo all’applicazione del disposto del precedente comma e quindi l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.8 delle “Norme che Operano in caso di Sinistro”. Nell’effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporto di Dati l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.8 delle “Norme che Operano in caso di Sinistro”.



Come opera la regola proporzionale?

Esempio

Somma assicurata per la Partita Attrezzatura e Arredamento: euro 50.000

Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000

Valore Partita Attrezzatura e Arredamento al momento del sinistro: euro 60.000

Somma assicurata per la Partita Attrezzatura e Arredamento maggiorata del 10%: euro 55.000

Dal momento che il valore della partita al momento del sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro 36.666,67 pari a euro $40.000 \times 55.000/60.000$

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Lastre esterne" il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Relativamente alle coperture prestate nell'ambito della Garanzia "Eventi Catastrofali", il pagamento di tale supplemento verrà corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;**
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.**

Indennizzo separato per ciascuna Partita

Si conviene fra le parti che, in caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- **non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.**

L'acconto non può comunque superare euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Se il danno interessa la Partita "Immobile" e la Partita "Attrezzatura e Arredamento", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo che a lui spetta in base al "valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei



lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁵ verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.2 paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile" della Garanzia Incendio ed altri eventi.

IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE DANNI AI BENI



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Per la Garanzia di Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

La Garanzia opera fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla Garanzia medesima oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun Sinistro. Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che è deceduta o ha subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate.

Detti Massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.



ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

-
- 9 *Art. 1914 del Codice Civile.*
 - 10 *Art. 1913 del Codice Civile.*
 - 11 *Art. 1915 del Codice Civile.*
 - 12 *Secondo l'articolo 1907 Codice Civile.*
 - 13 *A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile.*



















Indice





MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI	6
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	6
Art. 1.1 Rischi assicurati	6
Art. 1.2 Beni Assicurati	6
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	8
Art. 2.1 Esclusioni	8
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	9
Art. 3.1 Limiti di copertura	9
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato e limite di indennizzo	9
 <i>Dove vale la copertura?</i>	10
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	10
<i>Con quali condizioni operative assicuriamo?</i>	10
Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato"	10

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	11
 <i>Che obblighi ho?</i>	11
Art. 6.1 Buona fede	11
Art. 6.2 Diritto di ispezione	11
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	11
Art. 7.1 Garanzie opzionali	11
INCENDIO ED ALTRI EVENTI	11
EVENTI STRAORDINARI	13
IMPIANTI	16
EVENTI CATASTROFALI	19
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	20
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	21
Scheda Riepilogativa	21
IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE	22
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	22
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile	22
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	22
Art. 2.1 Esclusioni	22
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	23
Art. 3.1 Committenza lavori – Qualifica di terzi	23
Art. 3.2 Danni subiti da coloro che occupano il Fabbricato	24
Art. 3.3 Franchigia per danni a cose	24
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	24
Art. 4.1 Conteggio del premio	24
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	24
Scheda Riepilogativa	24
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	25
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	25
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	25
 <i>Che obblighi ho?</i>	25
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	25
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	26
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	26
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	26
INCENDIO ED ALTRI EVENTI	26

 <i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	26
Premessa	26
Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento Azienda Belfor	26
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	27
Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	28
Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	28
Art. 1.5 Mandato dei periti	28
Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	29
Art. 1.7 Determinazione del danno	29
Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	30
Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	31
Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	31
Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	32
Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	32
IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE.DANNI AI BENI	32
 <i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	32
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	32
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	32
Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	32



generalitaly.com



generalitaly.com